

– Ordinanza n. 3308 dell'8.9.2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri (art.4) di ulteriore differimento, al 31.3.2004 del termine di versamento dei contributi previdenziali e dei premi dovuti all'INAIL, già sospeso con ordinanza n.3253/2002 nella provincia di Foggia a seguito degli eventi sismici dell'ottobre 2002.

Come di consueto, allo scopo di fornire un'indicazione di massima dei contributi che fanno carico ai datori di lavoro ed ai lavoratori del settore privato e dei contributi relativi ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) vengono riportate le tabelle PS. 20. e PS. 21., aggiornate rispettivamente al 1° gennaio 2004 ed al 31 dicembre 2003.

Tabella PS. 20. – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE VIGENTI IN PERCENTUALE DELLA RETRIBUZIONE PER LE IMPRESE INDUSTRIALI IN SENSO STRETTO CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI. SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2004

SOGGETTO DEL CONTRIBUTO E FORME PREVIDENZIALI	Aliquote vigenti	
	Operai	Impiegati
A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	33,08	30,86
<i>Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti</i>	23,81	23,81
Fondo prev. lav. dip. (legge 41/86 art. 22)	23,20	23,20
Contributo addizionale (legge 297/82) (a)	0,50	0,50
Contributo base (legge 160/75)	0,11	0,11
<i>Assicurazione disoccupazione (b)</i>	1,91	1,91
Contributo base (legge 160/75)	0,01	0,01
Contributo integrativo (legge 845/78)	1,60	1,60
Fondo mobilità lavoratori (comma 2 art. 16 legge 233/91)	0,30	0,30
<i>Fondo di garanzia del T.F.R. (legge 297/82)</i>	0,20	0,20
<i>Cassa assegni familiari (legge 845/78) (c)</i>	1,68	1,68
<i>Cassa integrazione guadagni</i>	2,80	2,80
Contributo (legge 881/82)	2,20	2,20
Contributo (art. 9 legge 407/90) (d)	0,60	0,60
<i>Assicurazione infortuni INAIL (legge 1124/65) (e)</i>	-	-
<i>Assicurazione malattia</i>	2,68	0,46
Indennità economica di malattia (legge 41/86)	2,22	-
Tutela maternità (legge 881/82) (f)	0,46	0,46
A CARICO DEL LAVORATORE	9,19	9,19
<i>Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti</i>	8,89	8,89
<i>Cassa integrazione guadagni (art. 9 legge 407/90) (d)</i>	0,30	0,30
TOTALE	42,27	40,05

(a) Da trattenere in sede di accantonamento del T.F.R. e da restituire al lavoratore al momento del pensionamento.

(b) A favore del fondo per la disoccupazione, a carico dell'impresa, è anche l'aliquota del 15% della retribuzione relativa alle ore di straordinario (legge 1079/55).

(c) Dall'1/2/2001 il contributo si riduce di 0,80 punti percentuali passando all'1,68% ai sensi dell'art. 120 della L. 388/2000 (Legge finanziaria 2001).

(d) La somma dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore (0,90%) finanzia gli interventi straordinari.

(e) Non viene indicato alcun tasso di premio essendo questo correlato allo specifico rischio connesso al tipo di lavorazione dell'impresa.

(f) La riduzione del contributo è stata confermata, a decorrere dall'1/1/2002, dall'art. 43, c. 1, lett. a) della L. 448/01 (Legge finanziaria 2002)

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

Tabella PS. 21. – CONTRIBUTI SOCIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI. SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2003.
(importi in euro)

FORME PREVIDENZIALI	ALIQUOTE O QUOTE CAPITARIE VIGENTI			
	Artigiani	Commercianti	Coltivatori diretti mezzadri e coloni	
			Generalità aziende	Aziende montane
<i>Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti</i>				
– Contributo base (legge 233/90)	16,80% (a) (b)	17,19% (a) (b)	20,30% (c) (d)	17,80% (c) (d)
– Contributo addizionale (legge 160)	—	—	0,53 (giornaliero)	—
<i>Assicurazione malattia</i>				
– Tutela maternità (L. 546) (e)	7,49 (annuo)	7,49 (annuo)	7,49 (annuo)	7,49 (annuo)

(a) Nel 2003 tale aliquota si applica sulla fascia di reddito da euro 12.590 a euro 36.959. Sui redditi superiori e fino ad un tetto fissato per il 2003 in euro 61.598, l'aliquota sale al 17,80% per gli artigiani ed al 18,19% per i commercianti. Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore ai 21 anni l'aliquota si riduce per la totalità delle aziende di tre punti percentuali.

(b) Tali aliquote, dall'1/1/1999, aumentano annualmente dello 0,20% sino a raggiungere i 19 punti percentuali (art. 59, comma 15, L. 449/97). L'art 72 della L. n. 448/01 (Legge finanziaria 2002) con decorrenza 1/1/2002-31/12/2006 ha ripristinato per gli iscritti alla gestione INPS degli esercenti attività commerciali il contributo dello 0,09 di cui all'art. 5 del d. lgs. n. 207/96.

(c) Tali aliquote, dal 1° gennaio 1998, aumentano annualmente dello 0,50% fino al raggiungimento di complessivi tre punti percentuali (art. 3, comma 3, d.lgs. 146/97).

(d) Da applicare su quattro fasce di reddito convenzionali, corrispondenti a fasce di reddito agrario, individuate in base alla tabella D allegata alla legge 233/1990 così come rimodulate, a decorrere dall'1/7/97, dal d.lgs. 146/97. Per i giovani di età inferiore ai 21 anni le aliquote si riducono, rispettivamente, al 17,30% ed al 12,80%.

(e) Pari a euro 7,49 dall'1/7/2000 ai sensi dell'art. 49, comma 1, della L. 488/99 (Legge finanziaria 2000). Tale misura è confermata, a decorrere dall'1/1/2002, dall'art. 43, c. 1, lett. a), della L. n. 448/01 (Legge finanziaria 2002).

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

6.5 IL CONCORSO DELLO STATO

Nella tabella PS. 22 sono riportati i dati relativi ai trasferimenti da parte dello Stato a favore degli Enti gestori di forme di assicurazione sociale.

Gli impegni ed i pagamenti, tanto per competenza che per residui, sono distinti per tipo d'intervento e si riferiscono agli esercizi finanziari 2002 (dati di consuntivo) e 2003 (dati di preventivo aggiornato o di preconsuntivo).

Il conto totale evidenza, per l'anno 2002, trasferimenti complessivi dal settore statale per 65.174 milioni di euro in conto competenza e 63.100 milioni di euro in conto cassa; nel pre-consuntivo dell'anno 2003 tali cifre sono pari, rispettivamente, a 67.381 e 65.625 milioni di euro, registrando un aumento percentuale, rispettivamente, del 3% e del 4 per cento.

Ai fini di un'analisi più dettagliata si rinvia all'Appendice PS.36 del Volume III della presente relazione. E' interessante, comunque, far notare che nel tipo di intervento Invalidità Vecchiaia e Superstiti sono compresi, nel Conto competenza dell'esercizio 2003, 1.042 milioni di euro relativi al nuovo capitolo 2072 "Somme da Trasferire all'INPS per il finanziamento degli oneri derivanti dalla confluenza dell'INPDAl al FPLD" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Analogamente è stato istituito un nuovo capitolo nei trattamenti di famiglia relativo all'assegno per il secondo figlio per un importo di 287 milioni di euro nel conto di competenza del 2003.

Tabella PS. 22. – CONCORSO DELLO STATO - SINTESI (importi in milioni di euro)

TIPO DI INTERVENTO	Esecizio finanziario 2002				Esecizio finanziario 2003				Variazioni percentuali 2003/2002			
	Conto competenza (impegni definitivi)	Conto Cassa			Conto competenza (impegni provvisori di preconsuntivo)	Conto Cassa			Conto competenza	Conto Cassa		
		c/competenza	c/residui	Totale		c/competenza	c/residui	Totale		c/competenza	c/residui	Totale
Invalidità Vecchiaia Superstiti	52.208	51.026	687	51.713	52.119	50.776	1.022	51.798	-	-	49	-
Infortuni e malattie professionali	539	140	65	205	496	42	74	116	-8	-70	14	-43
Cassa integrazione guadagni e disoccupazione	1.231	1.092	121	1.213	1.363	1.205	97	1.302	11	10	-20	7
Trattamenti di famiglia	2.855	1.737	458	2.195	3.375	1.688	1.248	2.936	18	-3	172	34
Incentivi alle imprese	7.885	7.233	101	7.334	9.361	8.502	479	8.981	19	18	374	-
Interventi vari	441	406	20	426	657	467	15	482	49	15	-25	13
Avvenimenti politici e calamità naturali	15	-	14	14	10	5	5	10	-33	-	-	-
TOTALE	65.174	61.634	1.466	63.100	67.381	62.685	2.940	65.625	3	2	101	4

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

6.6 – GESTIONE PATRIMONIALE DELLE RISORSE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI

Per quanto riguarda la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, disciplinata dalla Legge n.410 del 2001, così come modificata dalla Legge n.326 del 24 novembre 2003, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, si evidenzia che sulla materia l'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, costituito ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo n.104/1996, dal 17 marzo 2003 non ha più svolto attività di supporto e coordinamento essendo scaduti i termini di operatività.

In materia di dismissione è in atto la seconda cartolarizzazione, avviata con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 22 novembre 2002, con la quale si è proceduto a cartolarizzare il rimanente patrimonio immobiliare degli enti previdenziali.

Questa seconda operazione è seguita principalmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, al quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali offre collaborazione nell'ambito dei compiti di vigilanza sul processo di cui trattasi.

6.6.1 - Piani d'impiego delle disponibilità finanziarie degli enti previdenziali pubblici e privatizzati

Nell'anno 2003, nei confronti degli enti previdenziali pubblici, non essendo più in vigore l'articolo 2, commi 128 e 129 della Legge 662/96, che aveva escluso per gli enti stessi le disposizioni vincolistiche in materia d'investimenti, ha trovato applicazione l'articolo 65 della Legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), che aveva previsto che gli enti pubblici e le persone giuridiche private, comunque denominate, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale, fossero tenuti a compilare annualmente piani d'impiego dei fondi disponibili, eccedenti la normale liquidità di gestione, prevedendo specifiche misure di ripartizione tra investimenti immobiliari e investimenti mobiliari.

Il piano d'impiego da presentarsi, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'esercizio finanziario cui si riferisce, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e a quello dell'Economia e delle Finanze è soggetto all'approvazione entro 45 giorni dalla sua ricezione, così come disposto dall'articolo 3, comma 2, del DPR 9-11-1998, n. 439 .

In particolare, per quanto concerne il calcolo delle disponibilità di bilancio, il calcolo stesso va fatto tenendo conto dell'avanzo presunto di amministrazione dell'anno precedente, al quale vanno sommate tutte le entrate e detratte tutte le uscite.

Dall'importo delle disponibilità vanno escluse, ai sensi dell'art. 5 della Legge 23 aprile 1981, n. 155, modificativo dell'art. 65 della Legge n. 153/1969, le somme destinate all'acquisto ed alla costruzione di "immobili e strutture per uso degli uffici e per alloggi di servizio".

Nei confronti della normativa introdotta dal citato articolo 65, di cui permane quanto stabilito dal 7° comma concernente l'investimento di un'aliquota non superiore al 10% delle disponibilità da destinare per l'acquisto o la costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare in locazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o all'INPS, hanno costituito modi-

fiche pregnant le disposizioni recate, in materia d'investimenti immobiliari, dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 104/1996 e da quelle riguardanti la Tesoreria Unica introdotte dalla Legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Per quanto riguarda il primo aspetto, si evidenzia che l'articolo 11 del Decreto Legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, ha previsto che gli investimenti in campo immobiliare, fatti salvi gli acquisti di immobili ad uso strumentale, vengono realizzati dagli enti, sentito il parere dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, esclusivamente in via indiretta, in particolare tramite la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e partecipazioni minoritarie in società immobiliari. In relazione a ciò gli enti possono destinare una percentuale non superiore al 15 per cento dei fondi disponibili all'acquisto di immobili da destinare a finalità di pubblico interesse con particolare riguardo ai settori: sanitario, dell'istruzione e della ricerca.

La predetta normativa ha, in ogni caso, confermato per l'INAIL la possibilità di investire un'ulteriore 15% delle disponibilità per la realizzazione di strutture sanitarie, così come stabilito dall'art. 2, comma 6, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Sempre in campo immobiliare occorre ricordare il disposto dell'articolo 4, della Legge 27 dicembre 2002, n. 284, che proroga fino al 31 dicembre 2003 le disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498 in materia di realizzazione o di acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria. In base a tali ultime disposizioni gli enti destinano una quota non inferiore al 25% dei fondi annualmente disponibili per le suddette esigenze.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, si evidenzia quanto stabilito dall'art. 40 della Legge 30 marzo 1981, n. 119 che prevede che gli enti pubblici non possano mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito per un importo superiore al 3% dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi e in relazione al quale importo è consentita l'effettuazione di investimenti mobiliari sussistendo, ovviamente, per essi, le condizioni di bilancio (disponibilità determinate dal raffronto tra le entrate e le uscite).

Tale investimenti mobiliari dovranno essere conformi a quanto stabilito dagli statuti e dai regolamenti di ciascun ente.

Infine si evidenzia che la Legge 23 novembre 2001, n. 410, recante norme in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, all'articolo 3, comma 12, prevede che le disponibilità derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici vengano acquisite al bilancio per essere accreditate su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze è riconosciuto un interesse annuo al tasso fissato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per quanto riguarda gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'autonomia gestionale, organizzativa e contabile riconosciuta loro dalla predetta normativa consente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e a quello dell'Economia e delle Finanze un mero controllo dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti, così come sono indicati in ogni bilancio di previsione, finalizzato alla verifica degli equilibri finanziari.

Detti investimenti vengono effettuati secondo quanto specificamente stabilito dagli statuti o da appositi regolamenti di ciascun ente.

Tabella PS. 23 – DISPONIBILITÀ FINANZIARIE E STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI - ANNO 2002 (milioni di euro)
Dati di preconsuntivo

ENTI	Disponibilità finanziaria stabilita nel bilancio preventivo	Liquidità per maggiori disponibilità accertate	Liquidità utilizzata nell'acquisto di:					Altri impieghi ^(a)
			Investimenti immobiliari	Quote di fondi immobiliari	Titoli di Stato	Azioni e partecipazioni	Quote di fondi comuni d'investimento	
Cassa Naz. Prev. ed Ass.za Forense	289	100	21	-	-	23	..	257
Cassa Naz. Notariato	19	84	22	2	2	63	2	7
INARCASSA-Cassa Naz. Prev. ed Ass.za per gli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti (b)	262	-	87	-	131	1	4	-
Cassa Naz. Prev. Ass.za Geometri liberi professionisti	21	129	3	-	-	..	-	147
Cassa Naz. Prev. ed Ass.za Dottori Commercialisti	168	451	-	-	336	-	-	20
Cassa Naz. Prev. Ass.za Ragionieri e Periti Commerciali	138	-	30	-	-	25	47	16
ENPACL - Ente Naz. Prev. Ass.za Consulenti del Lavoro	26	52	-	-	-	7	-	28
ENPAM - Ente Naz. Prev. Assistenza Medici	358	108	42	-	-	2	1	387
ENPAV - Ente Naz. Prev. Assistenza Veterinari	19	14	-	-	10	1	8	5
ENPAP - Ente Naz. Prev. Assistenza Psicologi	30	18	..	-	-	-	15	..
EPPI - Ente Naz. Prev. Periti Industriali	26	42	40	-	-	-	-	-
IPASVI - Cassa Naz. Prev. infermieri professionisti, assist. sanitari, vigilatrici d'infanzia	17	-	-	-	-	-	-	-
ENPAB - Ente Naz. Prev. Assistenza Biologi	12	21	-	-	9	-	24	-
INPGI - Ist. Naz. Previdenza Giornalisti	77	6	1	-	-	-	52	17
ENPAIA - Ente Naz. Prev. Per addetti e impiegati in agricoltura	60	21	26	-	-	-	5	50
ONAOISI - Opera Naz. Ass.za Orfani Sanitari Italiani	140	21	2	-	10	-	1	124
ENASARCO	591	511	-	51	-	331	-	720
FASC - Fondo Agenti Spedizionieri Doganali	21	9	1	-	-	-	-	29
INPDAP - Ist. Naz. Prev. Dip. Amm.ne Pubblica (c)	853	-	-	78	-	5	-	-
INAIL - Ist. Naz. Ass.za Infortuni sul Lavoro (d)	695	-	382	-	-	-	-	-
ENPALS - Ente Naz. Prev. ed Ass.za per i Lavoratori dello Spettacolo	200	-	-	40	-	-	75	85
ENPAF - Ente Naz. di Prev ed Ass.za Farmacisti	57	-	-	-	20	13	-	-
Cassa Sottufficiali Marina Militare	23	8	-	-	1	-	-	18
TOTALE	4.102	1.595	657	171	524	471	243	1.909

N. B.: Se la liquidità disponibile complessivamente accertata è superiore a quella utilizzata nell'esercizio finanziario in corso, il residuo dà luogo a flussi finanziari da destinarsi negli esercizi futuri.

(a) "Altri impieghi" comprende tutte quelle ulteriori forme d'investimento non rientranti nelle voci precedenti.

(b) La disponibilità finanziaria stabilita nel bilancio preventivo è quella relativa ai nuovi impieghi dell'esercizio. Pertanto, rispetto al piano d'investimento sono esclusi 126 milioni di euro relativi a titoli realizzati reimpiegati nel corso dell'esercizio in strumenti della stessa natura.

(c) Della disponibilità finanziaria indicata è previsto l'impiego dell'esercizio 2003 per l'acquisto di quote di costituendi fondi immobiliari edilizia universitaria.

(d) L'importo indicato negli investimenti immobiliari concerne somme impiegate.

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

Nella tabella in appendice PS.23 risultano i dati relativi allo stato di attuazione, nell'anno 2003, degli investimenti mobiliari ed immobiliari relativi agli Enti pubblici, agli Enti privatizzati ai sensi del Decreto Legislativo n.509/94 ed a quelli istituiti con il D.Lgs. 103/96.

6.7 – CONTRIBUTO AL FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE

La Legge 30 marzo 2001, n. 152, abrogando la precedente normativa di cui al Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 e successive modificazioni ed integrazioni, ha dettato una nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, affidando a tali istituti l'esercizio dell'attività di assistenza, tutela ed informazione, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri ed apolidi presenti sul territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia ed all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione ed emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni ed enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementari o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero.

Al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, si provvede, ai sensi della Legge n. 152/2001, mediante il prelevamento di un'aliquota pari allo 0,226 per cento sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'INPS, dall'INPDAP, dall'INAIL e dall'IPSEMA. Le somme così individuate sono versate, dagli istituti interessati, su un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Tale versamento avviene in due fasi. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i predetti istituti previdenziali provvedono a versare l'80 % delle somme calcolate applicando la citata aliquota dello 0,226, sui contributi incassati nell'anno precedente ed entro il 30 giugno la restante quota. Solo allora, pertanto, è dato conoscere l'ammontare totale e definitivo del c.d. "Fondo patronati" per l'anno considerato.

In attesa dell'emanazione del nuovo regolamento, previsto dall'articolo 13, comma 7, della Legge 30 marzo 2001, n. 152, si applicano i criteri di ripartizione del Fondo stabiliti dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 13 dicembre 1994, n. 764 (pubblicato sulla G.U. n. 42, del 20 febbraio 1995). Tali criteri tengono conto, oltre che dell'organizzazione, soprattutto della specifica attività di patrocinio espletata da ciascun istituto di patronato, valutata in rapporto all'entità ed alla complessità tecnica degli interventi, statisticamente rilevati e controllati dal Servizio ispezione del lavoro di ciascuna provincia, nonché connessi con il conseguimento delle diverse prestazioni previdenziali previste dalla normativa vigente.

La ripartizione definitiva delle somme, affluite per ciascun esercizio, tra gli istituti di patronato che hanno operato nel corso dell'anno considerato, è attuata in base all'elaborazione, in sede ministeriale a livello centrale, dei dati statistici che pervengono da tutte le Direzioni provinciali del lavoro, tramite il Servizio ispezione del lavoro, i quali provvedono, come previsto dalle disposizioni in vigore, ad inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per ciascun anno, i prospetti statistici debitamente convalidati e corredati dalle varie relazioni specifiche.

Tabella PS. 24. – CONTRIBUTO PUBBLICO AL FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE
(importi in migliaia di euro)

ISTITUTI DI PATRONATO	1997		1998		1999		2000		2001	
	Somma Attribuita	%	Somma Attribuita	%	Somma Attribuita	%	Somma Attribuita	%	Anticipazioni (a)	%
ACLI - Patronato Ass. Cristiana Lavoratori Italiani	23.171	12,2	23.711	11,9	25.254	12,0	24.630	11,7	17.984	11,9
INCA - Istituto Nazionale Confederale di Assistenza	45.277	23,8	48.570	24,4	51.833	24,6	51.747	24,5	37.146	24,6
INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale	35.391	18,6	38.117	19,2	40.229	19,1	40.012	18,9	28.992	19,2
ITAL - Istituto Tutela e Assistenza Lavoratori	12.567	6,6	13.188	6,6	14.678	7,0	15.017	7,1	10.570	7,0
EPACA - Ente di Patr. e Ass. Coltivatori Agricoli	17.102	9,0	16.287	8,2	16.002	7,6	15.575	7,4	10.570	7,0
ENASCO - Ente Naz. Ass. Commercianti	8.428	4,4	8.762	4,4	9.549	4,5	9.551	4,5	6.946	4,6
INAC - Istituto Nazionale Assistenza Cittadini	10.933	5,7	11.519	5,8	11.192	5,3	11.238	5,3	8.154	5,4
EPASA - Ente Privato Attività Sociali ed Assistenziali	6.308	3,3	6.198	3,1	6.813	3,2	6.848	3,2	5.134	3,4
INAPA - Istituto Naz. Ass. e Patronato Artigiano	7.577	4,0	7.423	3,7	8.142	3,9	8.244	3,9	5.889	3,9
EASA - Ente Assistenza Sociale per gli Artigiani	685	0,4	686	0,3	712	0,3	667	0,3	529	0,4
ITACO - Istituto tutela assistenza esercenti attività commerciali, turistiche e servizi	2.018	1,1	2.051	1,0	2.343	1,1	2.558	1,2	1.812	1,2
ENAPA - Ente Naz. Ass. Patrocinio Agricoltori	3.855	2,0	4.039	2,0	4.264	2,0	4.314	2,0	3.020	2,0
ENAS - Ente Nazionale di Assistenza Sociale	3.240	1,7	3.326	1,7	3.526	1,7	3.583	1,7	2.522	1,7
ENPAC - Ente Nazionale Assistenza Coltivatori	1.769	0,9	1.285	0,6	950	0,5	597	0,3	(c)	—
ENCAL - Ente Naz. Confed. Assistenza Lavoratori	1.924	1,0	2.241	1,1	2.629	1,2	2.835	1,3	1.888	1,3
INPAL - Istituto Nazionale Assistenza Lavoratori	1.368	0,7	1.343	0,7	1.451	0,7	1.417	0,7	1.057	0,7
SIAS - Servizio Ital. Ass. Soc. per i Serv. Soc.	3.176	1,7	3.456	1,7	3.906	1,9	4.053	1,9	2.869	1,9
INAL - Istituto Nazionale Assistenza Lavoratori	714	0,4	380	0,2	33	—	(b)	—	—	—
CLAAI - Patr. Confed. Lib. Ass. Artigiane Italiane	310	0,2	266	0,1	450	0,2	718	0,3	378	0,3
FACI - Ist. Patr. e Ass. Sociale Clero Italiano	518	0,3	592	0,3	610	0,3	671	0,3	453	0,3
ACAI - Patronato Ass. Cristiana Artigiani Italiani	3.981	2,1	5.236	2,6	6.261	3,0	6.931	3,3	5.059	3,4
SBR - Sozialer Beratungsring	52	—	45	—	52	—	44	—	30	—
IPLAS - Ist. Patronato Lav. Agricoli Subordinati	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE FONDO PATRONATI	190.365	100,0	198.722	100,0	210.882	100,0	211.249	100,0	151.000	100,0

(a) Per il 2001 è stata erogata una anticipazione nella misura del 90% circa dell'affluito, al momento dell'erogazione stessa, ed è espressa in euro senza i decimali.

(b) Con decreto in data 25 febbraio 1999 il Patronato INAL è stato sciolto ed è stato nominato un Commissario liquidatore.

(c) Con decreto in data 7 agosto 2000 il Patronato ENPAC è stato sciolto ed è stato nominato un Commissario liquidatore.

N.B.: Gli importi sono riportati in eurolire fino al 1998 compreso ed in euro a partire dal 1999 in poi.

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

Per quanto concerne il controllo dell'organizzazione e dell'attività delle sedi operanti all'estero degli istituti di patronato, la stessa legge n. 152/2001, dispone che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provveda ad effettuare le ispezioni necessarie per la verifica stessa, utilizzando lo 0,10 per cento del prelievo della citata aliquota dello 0,226 per cento, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia (art. 15, comma 2).

E' da evidenziare, comunque, come, mentre tutte le sedi degli istituti di patronato operanti in Italia, attraverso le Direzioni provinciali del lavoro – Servizio ispezione del lavoro – sono sottoposte a verifica annuale, per quanto riguarda le sedi operanti all'estero, le verifiche vengono effettuate solamente a campione. La programmazione degli interventi ispettivi è decisa, sostanzialmente, sulla base di alcuni elementi, in particolare, la sussistenza di presunte irregolarità segnalate da Ambasciate o Consolati esteri, l'esigenza di verificare picchi di attività che è stata dichiarata da alcuni patronati rispetto all'andamento generale della situazione risultante con riferimento a tutti i patronati, di tenere conto delle ispezioni già effettuate, ovvero delle sedi mai verificate o verificate non di recente.

Obiettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è quello di arrivare, nel più breve tempo possibile, ad effettuare una verifica presso tutte le sedi dichiarate operanti in ciascun anno dagli istituti di patronato (per il 2002 sono state dichiarate 261 sedi operanti in 21 nazioni).

A decorrere dall'anno 2002, al fine di assicurare tempestivamente agli istituti di patronato e di assistenza sociale le somme occorrenti per il regolare funzionamento, l'articolo 13, comma 5 della citata Legge n. 152/2001, ha previsto che, in ogni caso, entro il primo trimestre di ciascun anno, è assicurata agli istituti di patronato l'erogazione delle quote di rispettiva competenza nei limiti dell'80 per cento delle somme impegnate nell'esercizio finanziario precedente.

Nella tabella PS.24 vengono riportate le somme attribuite a ciascun istituto di patronato e di assistenza sociale dal 1997 al 2001 in via definitiva e le relative percentuali. Per il 2002, così come previsto dalla normativa vigente, è stata erogata una anticipazione nei limiti di cui si è fatto cenno.

6.8 – ATTIVITÀ INTERNAZIONALE IN TEMA DI SICUREZZA SOCIALE

L'attività istituzionale in materia internazionale nel corso dell'anno 2003 si è concentrata nel settore comunitario ed in quello delle relazioni bilaterali.

In ambito comunitario, in concomitanza anche del semestre italiano di presidenza dell'U.E., è stata particolarmente attiva la partecipazione alla Commissione Amministrativa per la Sicurezza Sociale dei lavoratori migranti (CASSTM), alla Commissione Tecnica per il trattamento dei dati (TESS), alla Commissione dei Conti (Audit Board) e al Comitato Consultivo per la Sicurezza Sociale dei lavoratori migranti, garantendo per tali organismi anche la presidenza.

Particolare attenzione è stata rivolta, inoltre, alle riunioni del Consiglio dell'Unione Europea vi è stata, peraltro, un'attiva partecipazione alle due riunioni annuali del gruppo MISSOC (Mutual Information System on Social Protection in the European Union), organismo istituito

dalla Commissione Europea, la cui attività è dedicata allo studio comparato delle legislazioni nazionali in materia di sicurezza sociale e finalizzata all'aggiornamento e alla pubblicazione di tabelle comparative.

I principali argomenti discussi in seno al Consiglio dell'Unione Europea hanno riguardato la semplificazione e la modernizzazione delle regole di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previste dal reg. (CEE) n. 1408/71. Sotto presidenza italiana è stato raggiunto un accordo politico che ha portato alla definizione del nuovo testo di Regolamento. Le principali innovazioni apportate hanno riguardato:

- il Regolamento è stato esteso in via generalizzata alle persone non attive, coperte da un regime di sicurezza sociale, indipendentemente dallo svolgimento attuale o passato di un'attività lavorativa;

- è stata prevista l'assimilazione generalizzata dei fatti giuridici o del godimento di prestazioni o di redditi percepiti in altri Stati Membri ad analoghi fatti giuridici, prestazioni o redditi che si producano nel territorio dello Stato competente, allo scopo di equiparare gli effetti giuridici che ne derivano;

- agli assicurati vengono garantite, in caso di soggiorno temporaneo in un altro Stato Membro, tutte le cure mediche necessarie a tutela della loro salute e non più solo quelle urgenti, come previsto dall'attuale regolamentazione;

- sono state, inoltre, migliorate le disposizioni sull'autorizzazione a curarsi all'estero;

- sono stati ricompresi nel campo di applicazione i regimi di disoccupazione previsti, da alcuni Stati, per i lavoratori autonomi ed è stata introdotta la possibilità di prorogare fino a sei mesi l'esportabilità delle prestazioni (attualmente limitata a 3 mesi);

- le prestazioni di prepensionamento, fino ad ora escluse dal campo di applicazione del regolamento, sono ora state inserite, garantendo così agli interessati la parità di trattamento e l'esportabilità delle stesse;

- sono state unificate in un solo capitolo le regole applicabili, per le prestazioni familiari, alle varie categorie (lavoratori, pensionati, non attivi) ed è stata resa più favorevole la normativa per quanto riguarda le prestazioni agli orfani;

- sono state, inoltre, inserite nuove norme che rafforzano la cooperazione amministrativa tra le autorità e le istituzioni dei vari Stati Membri e promuovono una comunicazione adeguata con gli assicurati;

- è stato poi previsto un utilizzo sempre maggiore delle tecnologie più avanzate nello scambio dei dati al fine di velocizzare l'erogazione delle prestazioni.

Per quanto riguarda la CA.SS.TM i principali argomenti all'esame sono stati i seguenti:

- **Tessera europea d'assicurazione sanitaria.**

Il Consiglio europeo di Barcellona ha deciso nel marzo 2002 di creare una carta europea di assicurazione sanitaria destinata a sostituire i formulari cartacei attualmente utilizzati per aver accesso alle cure sanitarie in un altro Stato membro, in occasione di un soggiorno temporaneo (viaggi, spostamenti professionali, distacchi di breve durata di studi, di ricerca, di occupazione). Per attuare il mandato di Barcellona il Segretariato della CA.SS.TM. ha avviato intense consultazioni con gli Stati membri consacrando numerose riunioni a tale argomento. A tal proposito la CA.SS.TM. ha adottato tre decisioni che consentiranno di preparare l'inserimento della

carta europea di assicurazione malattia a decorrere da 1 giugno 2004, conformemente ad una decisione del Consiglio europeo di Bruxelles del marzo 2004.

– **Applicazione dell’Accordo UE - Svizzera sulla libera circolazione delle persone.**

L’Accordo UE - Svizzera è entrato in vigore il 1 giugno 2002 e da allora l’aquis comunitario, compreso il Regolamento n. 1408/71, è applicabile anche alla Svizzera. Nell’ambito della CA.SS.TM. si sono affrontate nelle differenti riunioni una serie di questioni relative all’attuazione dell’accordo.

– **Codice di buone prassi in materia di distacco dei lavoratori.**

Nel corso dell’anno è stato sottoposto all’esame degli Stati membri un progetto di risoluzione della Commissione riguardante la realizzazione di un codice di buone prassi in materia di distacco dei lavoratori dipendenti e di esercizio da parte dei lavoratori autonomi di un’attività temporanea al di fuori dello Stato di residenza. Il codice, che dovrà essere osservato dalle Autorità ed Istituzioni competenti in materia di distacco dei lavoratori in Paesi dell’Unione europea, fornisce una serie di importanti linee guida al fine di facilitare e semplificare l’approccio a questa importante figura di mobilità transnazionale che è il “distacco”. La risoluzione avente ad oggetto tale codice è stata approvata nel corso della 291^a sessione della Commissione Amministrativa del 16/17 dicembre 2003.

– **Conseguenza della sentenza della corte di giustizia europea del 15 gennaio 2002 nella causa 55/00- Elide Gottardo contro INPS.**

La sentenza Gottardo ha trattato il principio di non discriminazione a causa della nazionalità. Tale principio costituisce, infatti, una garanzia essenziale all’esercizio della libera circolazione dei lavoratori prevista dall’art. 39 del Trattato. In questa causa la Corte di Giustizia ha tratto le conseguenze dell’applicazione del principio di non discriminazione alla situazione di una persona residente nell’U.E. che aveva lavorato in Francia, Italia e Svizzera. Questa persona che non poteva vantare un’anzianità contributiva sufficiente per ottenere una pensione in Italia ha chiesto di beneficiare della totalizzazione dei periodi assicurativi compiuti in Svizzera e in Italia, prevista dall’accordo bilaterale italo-svizzero. La Corte ha stabilito che quando uno Stato membro conclude con un Paese terzo una convenzione di sicurezza sociale, nella quale è prevista la presa in considerazione dei periodi assicurativi compiuti in un Paese terzo per l’acquisizione del diritto a prestazioni di vecchiaia, il principio di parità di trattamento impone a questo Stato membro di accordare ai cittadini degli altri Stati membri gli stessi vantaggi di cui beneficiano i propri cittadini in virtù della Convenzione. A tal proposito la CA.SS.TM. ha adottato una raccomandazione che intende garantire la cooperazione con i Paesi terzi con cui gli Stati membri hanno firmato convenzioni di sicurezza sociale allo scopo di giungere ad un’applicazione conforme della sentenza.

– **Esame delle iscrizioni dell’allegato III del Regolamento n. 1408/71.**

La CA.SS.TM., sulla base di una proposta del Segretariato della Commissione ha riveduto le iscrizioni dell’allegato III del Regolamento n. 1408/71. Tale allegato presenta l’elenco delle disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale che sono state concluse dagli Stati membri e che non sono sostituite dal regolamento. Durante le riunioni tenute dalla CA.SS.TM. si sono definiti i criteri d’iscrizione secondo cui le disposizioni di tali convenzioni devono essere vantaggiose per il lavoratore migrante e riferirsi a situazioni specifiche ed eccezionali legate essenzialmente a circostanze storiche.

In seno alla Commissione Tecnica i principali argomenti discussi hanno riguardato:

– la predisposizione della decisione n. 182, successivamente approvata dalla CA.SS.TM., relativa all'istituzione di un quadro comune per la raccolta dei dati sui tempi di liquidazione delle domande di pensione, al fine di individuare ed eliminare gli ostacoli che impediscono, da parte delle istituzioni di sicurezza sociale, il trattamento delle domande di pensione;

– la predisposizione di una decisione, successivamente approvata dalla CA.SS.TM., relativa alle condizioni di applicazione dell'art. 50, par. 1, punto b), del Reg. n. 574/72 (ricostruzione anticipata della carriera assicurativa). Con tale Decisione si renderà possibile uno scambio di informazioni sulla carriera pensionistica dei lavoratori migranti in linea con le moderne tecnologie in quanto i modelli cartacei della serie E, attualmente in uso, saranno progressivamente sostituiti da scambi telematici;

– modifiche ai formulari della serie E;

– rapporto annuale sui progressi dell'implementazione del Programma di lavoro della Commissione Tecnica;

– lo studio per l'implementazione di un portale web per la elaborazione elettronica dei dati.

Nell'ambito delle iniziative del semestre di presidenza italiana dell'U.E. è stato organizzato, in collaborazione con la Commissione europea, un seminario sul tema "Invecchiamento e pensioni", tenutosi a Bologna il 18 settembre 2003 ed una riunione a Roma del gruppo dei corrispondenti M.I.S.S.O.C. in data 23- 24 ottobre 2003.

In seno alla Commissione dei Conti si è svolta sotto presidenza italiana la 101^a riunione della Commissione durante la quale si è proceduto all'approvazione dei costi medi presentati da ciascun Paese, in applicazione degli artt. 94 e 95 del Regolamento (CEE) n. 574/72, i crediti reciproci in essere al 31 dicembre 2002 ed i rimedi per smaltire quelli di più lontana formazione. Si sono, inoltre, svolti incontri bilaterali tra le delegazioni interessate al fine di ricercare soluzioni a problematiche specifiche.

In seno al Consiglio d'Europa è stata assicurata la presenza di rappresentanti ministeriali in seno ai sottoelencati comitati di sicurezza sociale:

– **CDCS** - (Comitato Europeo per la Coesione Sociale) Comitato che si riunisce con cadenza semestrale;

– **CSCR** - (Comitato di esperti per il coordinamento della sicurezza sociale) Comitato che si riunisce con cadenza annuale;

– **CSCO** - (Comitato di esperti sugli strumenti metodologici nel campo della sicurezza sociale) membro delegazione italiana; il Comitato si riunisce con cadenza annuale.

Nell'anno 2003 all'interno dei succitati Comitati, sono state focalizzate alcune priorità riguardanti principalmente l'accesso ai diritti sociali in Europa, la revisione dell'accordo sul lavoro alla pari e un monitoraggio sul sistema pensionistico, attuato in alcuni Stati Membri del Consiglio d'Europa, studio questo che sarà alla base di un ampio dibattito all'interno delle prossime riunioni. Inoltre sono state tracciate le linee di intervento e di discussione per il 2004 che vedranno al centro della discussione la condizione dei disabili, la famiglia e il problema degli alloggi.

In merito alle Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale vanno menzionati i contatti intervenuti con il Ministero degli Affari Esteri per la revisione dell'Accordo bilaterale di sicurezza sociale con il Principato di Monaco.

Vanno, inoltre, menzionati i contatti intervenuti con gli Istituti assicuratori (INPS e INAIL) e il Ministero degli Affari Esteri in merito alla possibilità di una revisione degli Accordi di sicurezza sociale con Argentina, U.S.A. e San Marino.

Tra i provvedimenti legislativi, intervenuti nel corso dell'anno 2003 occorre menzionare:

– tre decreti ai fini dell'esonero dal versamento dei contributi dovuti all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti ai sensi dell'art.3, comma 8, della Legge 398/87, per la Ditta Perago s.r.o., la Ditta INTERNATIONAL INSURANCE MANAGEMENT, e per la Ditta PRICEWATERHOUSECOOPERS.

– il Decreto 12 maggio 2003, relativo all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 49 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 concernenti la determinazione delle certificazioni reddituali;

– il Decreto 12 maggio 2003, relativo all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 38 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la determinazione di reddito equivalente, per ciascun Paese straniero, al reddito di cui all'art. 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

– il Decreto 1 dicembre 2003, relativo alla modifica dei requisiti previsti per l'accesso al beneficio dell'incremento della maggiorazione sociale, di cui all'art. 38, comma 9 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;

– il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che prevede la rideterminazione per l'anno 2004 delle retribuzioni convenzionali, da utilizzare per il calcolo dei contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie in favore dei lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi internazionali di sicurezza sociale.

6.9. – I FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI

Nel 2003 e nella prima parte del 2004 prosegue l'*iter* parlamentare relativo al disegno di legge delega "in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria". Nella proposta, di iniziativa governativa ed inserita tra le misure collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2002, sono previste le condizioni per accrescere l'afflusso di risorse ai fondi pensione, operando contemporaneamente un rafforzamento delle forme di garanzia e tutela degli iscritti, anche attraverso la razionalizzazione ed il potenziamento della vigilanza di settore.

Tra le misure predisposte al fine di favorire lo sviluppo della previdenza complementare assume particolare rilievo il conferimento ai fondi pensione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando. Tale iniziativa è destinata a far crescere significativamente il risparmio previdenziale dei lavoratori dipendenti anche se al singolo potenziale aderente è data facoltà di esprimere la volontà di non far confluire il TFR al fondo integrativo. Per dare maggiore impulso agli investimenti con finalità pensionistiche, la legge in discussione prevede, tra l'altro, la revisione della disciplina fisca-

le del settore. In altri articoli del disegno di legge si predispongono, inoltre, interventi volti ad accrescere la concorrenza dell'offerta pensionistica complementare ed a rafforzare il sistema di vigilanza sul comparto. Più in particolare, si propone la rimozione dei vincoli che ostacolano l'equiparazione tra forme pensionistiche per consentire il trasferimento volontario dei lavoratori dipendenti verso i fondi aperti.

Tabella PS. 25. – I FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI

I FONDI DI NUOVA ISTITUZIONE	31-12-2002	31-12-2003
FONDI PENSIONE NEGOZIALI	44	43
di cui		
<i>autorizzati all'esercizio dell'attività</i>	36	40
FONDI PENSIONE APERTI	95	95
di cui		
<i>autorizzati all'esercizio dell'attività</i>	93	94
di cui promossi da		
<i>Imprese di assicurazione</i>	57	57
<i>Società di gestione del risparmio</i>	26	26
<i>Banche</i>	3	3
<i>SIM</i>	9	9
TOTALE FONDI NUOVI	139	138
I FONDI PREESISTENTI	31-12-2002	31-12-2003
TOTALE	554	541
di cui		
<i>di competenza Covip</i>	400	386
<i>interni a banche</i>	147	148
<i>interni ad assicurazioni</i>	7	7

Fonte: COVIP

Alla fine del 2003, risulta sostanzialmente costante il numero dei fondi pensione di nuova istituzione; infatti prosegue il consolidamento dell'offerta di previdenza complementare. Rispetto ad un anno prima, a seguito della cancellazione di un fondo, le iniziative di origine negoziale diventano 43 e resta pari a 95 il numero dei fondi aperti. Parallelamente al consolidamento dell'offerta, dal lato della domanda si registra un andamento delle iscrizioni meno vivace. Sulla base dei dati disponibili alla fine del terzo trimestre dell'anno, si evidenzia un ulteriore incremento delle adesioni: da gennaio a settembre le nuove iscrizioni interessano oltre 22.000 lavoratori, ma la crescita mostra un rallentamento. Resta abbastanza sostenuta, invece, l'ascesa dell'attivo netto destinato alle prestazioni di tutti i fondi di nuova istituzione; alla fine del 2003 le risorse disponibili a fini pensionistici risultano pari a 6.230 milioni di euro, con un aumento del 38,6% sui livelli di dodici mesi prima.

Tabella PS.26. — ISCRITTI E RISORSE DEI FONDI PENSIONE DI NUOVA ISTITUZIONE

	31-12-2002	31-12-2003
ISCRITTI		
Fondi negoziali (1)	1.021.186	1.027.941
– variazione % sull'anno precedente	3,7	1,1
Fondi aperti	337.600	353.634
– variazione % sull'anno precedente	17,5	10,8
Totale	1.358.786	1.381.575
– variazione % sull'anno precedente	6,8	3,5
ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI in mln di euro		
Fondi negoziali	3.264	4.540
– variazione % sull'anno precedente	44,7	39,1
Fondi aperti	1.230	1.690
– variazione % sull'anno precedente	30,4	37,4
Totale	4.494	6.230
– variazione % sull'anno precedente	40,5	38,6
(1) Per il numero di iscritti e le corrispondenti variazioni i dati sono relativi al terzo trimestre dell'anno.		
Fonte: COVIP		

Al 31 settembre 2003 le adesioni ai 43 fondi di natura contrattuale aumentano di circa 7.000 unità rispetto alla fine del 2002 e restano poco al di sopra di un milione. Più in particolare, nell'ambito del lavoro dipendente, su una platea di potenziali aderenti di oltre 8 milioni di lavoratori occupati in aziende di settori o di ambiti territoriali per i quali sono istituiti fondi integrativi, il 13,9% sceglie di contribuire a forme pensionistiche complementari; inoltre è significativo rilevare che il tasso di adesione relativo alle iniziative aziendali e di gruppo si attesta al 56,6 per cento. Le risorse destinate alle prestazioni raccolte al 31 dicembre 2003 in questo segmento della previdenza integrativa superano significativamente i 4.500 milioni di euro, con un incremento del 39,1% rispetto ai livelli del 2002.

Tra i 95 fondi pensione aperti istituiti alla fine del 2003, il 60,0% è promosso da compagnie di assicurazione ed il 27,4% nasce su iniziativa di SGR; il restante 12,6% del totale è, invece, legato a SIM o a banche. Anche nel 2003 le SGR raccolgono attraverso le loro iniziative il maggior numero di adesioni tra gli iscritti ai fondi aperti. Gli aderenti totali, inoltre, aumentano nei primi tre trimestri dell'anno di oltre 16.000 unità, registrando un incremento del 10,8% rispetto all'ammontare degli iscritti del terzo trimestre del 2002. Relativamente all'attivo netto destinato alle prestazioni, al 31 dicembre 2003 in questo comparto della previdenza complementare si registra una crescita di 460 milioni di euro, con una variazione percentuale del 37,4% che supera l'incremento del 30,4% relativo al 2002, anno nel quale il rendimento del patrimonio era stato frenato da rendimenti negativi.

A fine 2003 risultano attivi 541 fondi istituiti precedentemente all'introduzione della nuova disciplina; fra questi 386 sono di competenza della Covip, mentre 148, interni a banche, sono vigilati dalla Banca d'Italia e 7, interni a compagnie di assicurazione, dall'Isvap. Le risorse destinate alle

prestazioni complessivamente raccolte dai fondi preesistenti di competenza Covip, alla fine dell'anno 2002, superano i 25.000 milioni di euro, mentre alla fine del 2001 si attestavano a 24.609 milioni, a conferma che nell'ambito della previdenza complementare i fondi preesistenti costituiscono ancora un segmento di grande rilevanza.

Nel 2003 prosegue la diffusione delle forme pensionistiche individuali attuate mediante polizze di assicurazione, introdotte nel 2001 dal Decreto Lgs. 47/2000: più in particolare alla fine del terzo trimestre dell'anno risultano emesse oltre 483.000 polizze. Tali prodotti assicurativi, che usufruiscono dei benefici fiscali previsti nell'ambito del terzo pilastro della previdenza, registrano un incremento significativo in termini di contratti sottoscritti, poiché in meno di un anno il numero di polizze è aumentato del 24 per cento.